

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 656

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2006

Disposizioni in materia di provvidenze a favore
dei perseguitati razziali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo identico della scorsa legislatura (atto Senato n. 2679 del senatore Budin). A favore dei perseguitati razziali sono state approvate dal Parlamento numerose leggi, che sono elencate e illustrate nel volume «L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)», Servizio studi del Senato, Roma, 1988, con prefazione di Giovanni Spadolini.

Tuttavia il legislatore non è riuscito a dare un'equa soluzione a tutti i problemi degli ormai pochi superstiti delle persecuzioni subite durante il periodo dei regimi fascista e nazista. Alcune norme (ad esempio la legge 22 dicembre 1980, n. 932) non sono state del tutto attuate in quanto la competente Commissione ha respinto - con una interpretazione restrittiva del concetto di «persecuzione di ordine razziale» - molte delle domande presentate dai perseguitati razziali rivolte ad ottenere l'assegno vitalizio di benemerita.

A ciò va aggiunto il fatto che tra gli esclusi dal riconoscimento del diritto all'assegno di benemerita vi sono anche coloro che hanno subito le persecuzioni dopo l'8 settembre 1943.

Più sezioni giurisdizionali - regionali e centrali - della Corte dei conti hanno accolto però diversi ricorsi ed appelli.

A chiarire il concetto di violenza - considerata persecuzione anche quella morale (licenziamento dal posto di lavoro, espulsione dalle scuole e così via) - hanno provveduto

infatti le Sezioni riunite della Corte dei conti, tra l'altro, con le sentenze n. 9 del 1° aprile 1998; n. 111 del 28 aprile 1998; n. 162 del 3 giugno 1998 e n. 8 del 25 marzo 2003, nelle quali si afferma che le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall'apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili. La mancata partecipazione di un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane nella commissione è stata sanata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 268 del 17 luglio 1998.

Si rende ora perciò necessario approvare delle norme integrative che, eliminando ogni ambiguità interpretativa, estendano la valutazione delle persecuzioni anche a quelle successive all'8 settembre 1943, durante il periodo dell'occupazione nazista.

Risulta infatti ingiustificabile sotto qualsiasi aspetto (giuridico, storico, cronologico) l'uso dell'8 settembre 1943 quale termine finale riferibile all'attività persecutoria per motivi di ordine razziale rilevante ai fini della concessione di provvidenze previsto dalle norme risarcitorie, tra cui l'assegno di benemerita.

Con l'approvazione del presente disegno di legge si darebbe soluzione equa ai problemi dei perseguitati razziali superstiti che ammontano in Italia ad alcune centinaia (meno di cinquecento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli effetti della valutazione delle persecuzioni razziali ai fini della concessione dell'assegno vitalizio di benemerenzza, previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, sono considerati tutti gli effetti lesivi del diritto della persona nel periodo 7 luglio 1938-25 aprile 1945.

Art. 2.

1. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono riesaminate dalla commissione medesima, la cui composizione è integrata dal rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, ai fini di una nuova valutazione delle singole situazioni in base a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.